

STATUTO dell'Associazione di Promozione Sociale

“Comitato Mura di Padova APS”

ART. 1 - Denominazione e sede

1.1 È costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. noto come Codice del Terzo Settore (nel seguito CTS), del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **“Comitato Mura di Padova APS”**, che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2 L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

1.3 L'Associazione ha sede legale in via Raggio di Sole 2, 35137 Padova (PD).

1.4 Il trasferimento della sede legale comporta l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti ma non la modifica dello statuto.

ART. 2 - Statuto

2.1 L'Associazione di Promozione Sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

2.2 L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - Efficacia dello statuto

3.1 Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento della sua attività.

Art. 4 - Interpretazione dello statuto

4.1 Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5 - Finalità e Attività

5.1 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tese a promuovere l'interesse e la salvaguardia del patrimonio culturale, architettonico e ambientale legato ai sistemi difensivi storici, in particolare del sistema bastionato rinascimentale e delle mura medioevali della città di Padova.

5.2 Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- 1) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22/01/2004, n. 42, e s.m.i. (rif. CTS, art.5, comma 1 lettera F);
- 2) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (CTS, art.5, comma 1 lettera H);
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art.1 CTS; (rif. CTS, art.5, comma 1 lettera I);
- 4) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione

dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; (rif. CTS, art.5, comma 1 lettera E);

- 5) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (rif. CTS, art.5, comma 1 lettera K);
- 6) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (rif. CTS, art.5, comma 1 lettera Z);

5.3 A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzano in:

- 1) l'identificazione, lo studio, il rilevamento delle opere di difesa in rapporto alla città e al territorio, da divulgare mediante, ma non solo, pubblicazioni, convegni, conferenze, mostre e ogni altra iniziativa culturale;
- 2) promuovere e avviare forme di co-programmazione, co-progettazione e partenariato con gli enti pubblici e privati proprietari delle opere di difesa e degli elementi collegati e/o afferenti volte al raggiungimento degli scopi sociali nello spirito del disposto dall'art 55 del CTS;
- 3) la valorizzazione, la conservazione, la manutenzione, il restauro e la gestione del sistema delle mura e delle acque della città di Padova con particolare riferimento al Parco delle Mura e delle Acque;
- 4) la collaborazione con gli enti territoriali e di tutela e l'eventuale adesione ad altre associazioni italiane e straniere che perseguano i medesimi indirizzi e fini nonché la trattazione di temi socio-culturali e ambientali connessi.

5.4 L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

5.5 L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del CTS.

Art. 6 - Ammissione

6.1 Possono associarsi le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a realizzare le stesse attività di interesse generale. Possono inoltre aderire all'associazione enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale. Il Consiglio Direttivo può costituire categorie particolari di associati differenziati secondo criteri che non ledano alcuno dei diritti previsti dal presente statuto.

6.2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed integrare il numero entro un anno.

6.3 L'ammissione all'Associazione avviene secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La si richiede presentando domanda scritta al Consiglio Direttivo che ne delibera l'accoglimento nella prima riunione utile seguita dal pagamento della quota associativa. Qualora la domanda non venga respinta si intende accolta dopo 60 giorni dal ricevimento. L'ammissione è annotata nel libro degli associati alla data di accoglimento.

6.4 In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro sessanta giorni, motivandola.

6.5 L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.6 Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

6.7 La quota associativa è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

7.1 Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

7.2 Diritti:

- 1) eleggere gli organi sociali e, se maggiorenni, di essere eletti negli stessi;
- 2) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- 3) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- 4) esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 21;
- 5) votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;

7.3 Doveri:

- 1) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le disposizioni degli organi sociali;
- 2) non divulgare informazioni riservate delle quali entrasse in possesso, in particolare i dati personali degli altri associati;
- 3) versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- 4) informare tempestivamente il Segretario della variazione dei propri recapiti;
- 5) tenere un comportamento corretto, improntato a lealtà e onestà nei confronti degli altri associati.

Art. 8 - Volontario e attività di volontariato

8.1 Il volontario è un associato che svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

8.2 La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

8.3 L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art. 9 - Perdita della qualifica di associato

9.1 La qualità di associato si perde per morte, recesso, decadenza o esclusione.

9.2 L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo per tramite del Segretario e acquista efficacia dalla data della prima riunione utile del Consiglio Direttivo che ne prende atto. In pari data la cessazione è riportata nel libro degli associati e decade l'obbligo del pagamento della quota associativa.

9.3 L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto dopo aver ascoltato l'interessato. La deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'associato entro quindici giorni. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

9.4 L'associato decade nel caso non abbia ottemperato all'obbligo del versamento della quota associativa nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo. Resta salva la possibilità di richiedere una nuova ammissione.

Art. 10 - Gli organi sociali

10.1 Sono organi dell'Associazione:

- 1) Assemblea degli associati
- 2) Consiglio Direttivo

- 3) Presidente
- 4) Organo di controllo (al verificarsi delle condizioni di legge)
- 5) Organo di revisione (al verificarsi delle condizioni di legge)

Tutte le cariche sono gratuite salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

10.2 Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche per teleconferenza, videoconferenza o videochiamata, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Verificati questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede.

Art. 11 - L'assemblea

11.1 L'assemblea è composta dagli associati dell'Associazione, iscritti nel Libro degli associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa. È l'organo sovrano dell'Associazione.

11.2 Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare un solo associato. Gli associati diversi dalle persone fisiche hanno anch'essi diritto ad un voto che esercitano per il tramite del loro rappresentante legale o persona da lui delegata. Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne esercita la potestà genitoriale.

11.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altra persona nominata dall'Assemblea stessa in apertura dei lavori con il compito di dirigerne lo svolgimento; il Segretario dell'Associazione, o altra persona appositamente nominata dall'Assemblea in apertura dei lavori, fungerà da segretario dell'Assemblea stessa e curerà la stesura del verbale. Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento.

11.4 È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione fissata a distanza di almeno un giorno dalla prima.

11.5 Tale comunicazione avviene di regola a mezzo messaggio di posta elettronica inviato all'ultimo indirizzo comunicato dall'associato e risultante dal libro degli associati o in altro modo su specifica richiesta motivata dall'associato.

11.6 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

11.7 Le votazioni sono palesi, tranne quelle riguardanti le persone; in tal caso il presidente dell'assemblea nomina almeno due scrutatori per lo spoglio.

11.8 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal verbalizzante, che viene conservato in originale presso la sede dell'Associazione.

11.9 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

12.1 L'assemblea:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
- b) approva i bilanci e il bilancio sociale, quando previsto;
- c) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, e, se previsti, dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 - Assemblea ordinaria

13.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

13.2 L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

13.3 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

14.1 L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14.2 Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

15.1 Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.2 Il Consiglio Direttivo è composto da numero dispari di membri compreso tra sette e undici, eletti dall'assemblea tra i propri associati. Il numero di consiglieri è stabilito dall'assemblea.

15.3 Possono essere eletti tutti gli associati maggiorenni in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, secondo il disposto dell'art.26, comma 3 del CTS, che al momento dell'elezione risultino associati da almeno due anni. La votazione avviene per scrutinio segreto.

15.4 In caso di parità di voti si procede al ballottaggio tra i candidati.

15.5 Dura in carica per tre anni e comunque fino alla successiva elezione; i suoi componenti possono essere rieletti.

15.6 Qualora nel corso del suo mandato il Consiglio Direttivo venga a mancare stabilmente di qualche membro, a discrezione del Consiglio Direttivo viene convocata l'Assemblea dei Soci affinché provveda alla loro sostituzione oppure possono essere chiamati a farne parte quei Soci che nell'elezione assembleare hanno seguito in graduatoria gli eletti; se tra questi vi è parità di voti conseguiti, il Consiglio Direttivo procederà a sorteggio in presenza dei candidati. I nuovi consiglieri decadono insieme agli altri al termine del mandato. Qualora i membri sostituiti e/o da sostituire superassero la metà dei consiglieri eletti inizialmente si deve procedere con una nuova elezione.

15.7 Nella sua prima riunione nomina al proprio interno il Presidente, il Segretario e l'Economo.

15.8 Le funzioni di Presidente, Segretario ed Economo sono incompatibili tra loro.

15.9 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta al mese su convocazione informale del Presidente o del Segretario o dell'Economo o di almeno un terzo dei consiglieri mediante comunicazione scritta anche tramite mezzi elettronici, con almeno due giorni di preavviso. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente su proposte anche dei consiglieri. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione viene redatto verbale in apposito libro conservato nella sede dell'Associazione.

15.10 Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

15.11 In particolare, tra gli altri compiti:

- 1) amministra l'Associazione;
- 2) attua le deliberazioni dell'assemblea;
- 3) predispone e approva i bilanci, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti al riguardo previsti dalla legge;
- 4) predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- 5) stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- 6) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- 7) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS;
- 8) disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- 9) accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- 10) delibera l'esclusione degli associati;
- 11) attribuisce speciali incarichi e costituisce sezioni o gruppi di lavoro e di ricerca per meglio realizzare i fini istituzionali eventualmente composti anche da non associati;
- 12) fissa la sede dell'Associazione e gli eventuali trasferimenti nell'ambito del Comune di Padova o comuni limitrofi.

15.12 Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

15.13 Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo.

15.14 I membri del Consiglio Direttivo si prestano all'esecuzione di quanto deliberato, riportando al Presidente e/o alla successiva riunione del Consiglio. Anche al di fuori delle riunioni formali, il Presidente, il Segretario e l'Economo si consulteranno tra loro e con gli altri consiglieri per il buon andamento dell'attività sociale.

15.15 Se lo concordano il Presidente e almeno la metà dei consiglieri le riunioni del Consiglio Direttivo sono aperte agli associati in regola con il pagamento della quota ma senza diritto di voto, ai rappresentanti degli Enti locali, dell'Università, delle Scuole, degli Ordini professionali, dei Sindacati e delle altre forze sociali e culturali. Il Presidente può concedere la parola a chi ne faccia esplicita richiesta.

Art. 16 - Presidente

16.1 Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione a maggioranza dei presenti, rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi anche legalmente e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

16.2 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per revoca del Consiglio Direttivo decisa dall'assemblea.

16.3 Almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

16.4 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

16.5 In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito temporaneamente dal Segretario che ne esercita le relative facoltà.

Art. 17 - Segretario

17.1 Il Segretario cura l'organizzazione dell'Associazione, esegue quanto necessario per lo svolgimento della sua attività e collabora con il Presidente. Redige con l'Economo i bilanci preventivo e consuntivo e, ove previsto, il bilancio sociale; cura lo schedario dei soci, l'archivio e il funzionamento della segreteria e sovrintende a quant'altro gli sia demandato dallo statuto, dai

regolamenti interni o dalle deliberazioni del Consiglio direttivo, con facoltà di avvalersi di eventuali collaboratori.

Art. 18 - Economo

18.1 L'Economo provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese; redige con il Segretario i bilanci preventivo e consuntivo e, ove previsto, il bilancio sociale; cura la tenuta dei documenti contabili, custodisce i fondi e il patrimonio ed effettua le operazioni bancarie, con facoltà di avvalersi di eventuali collaboratori.

Art. 19 - Organo di controllo

19.1 L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del CTS.

19.2 L'organo di controllo:

- 1) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- 2) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- 3) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- 4) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

19.3 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 20 - Organo di Revisione legale dei conti

20.1 È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del CTS ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 21 - Libri sociali

21.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- 1) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, se presenti, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- 4) il registro dei volontari, se presenti nell'associazione, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

21.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione, entro trenta giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo per tramite del Segretario.

21.3 Il Consiglio Direttivo può deliberare modalità elettroniche di redazione e conservazione dei verbali e dei libri purché legalmente equiparabili.

Art. 22 - Risorse economiche

22.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) attività di raccolta fondi;

- 6) rimborsi da convenzioni;
- 7) proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- 8) ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS.

Art. 23 - I beni

23.1 I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

23.2 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

24.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del CTS nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 25 - Bilancio

25.1 Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del CTS e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

25.2 I bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è sottoposto dall'assemblea ordinaria per l'approvazione entro il 30 aprile e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 26 - Bilancio sociale

26.1 È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del CTS.

Art. 27 – Convenzioni

27.1 Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del CTS sono approvate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione; sono stipulate dal Presidente dell'Associazione quale suo legale rappresentante.

27.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 28 - Personale retribuito

28.1 L'Associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del CTS.

28.2 I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

Art. 29 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

29.1 Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

Art. 30 - Responsabilità dell'Associazione

30.1 Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 31 - Assicurazione dell'Associazione

31.1 L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 32 - Devoluzione del patrimonio

32.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

Art. 33 - Disposizioni finali

33.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 34 - Norma transitoria

34.1 A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del CTS, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del CTS.

34.2 In aggiunta all'acronimo APS, l'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Padova, 04 febbraio 2023